

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della divisione di cancellazione del 28 novembre 2018;
- annullare la decisione impugnata;
- dichiarare che il marchio controverso è valido;
- condannare l'EUIPO e l'interveniente alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 3 aprile 2020 — Chatwal/EUIPO — Timehouse Capital (THE TIME)**(Causa T-186/20)**

(2020/C 191/46)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Chatwal Hotels & Resorts LLC (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: N. Hine, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Timehouse Capital GmbH (Grasbrunn, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo THE TIME — Domanda di registrazione n. 16 614 471

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 28 gennaio 2020 nel procedimento R 2264/2018-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- respingere l'opposizione;
- accogliere la domanda di registrazione controversa;
- condannare l'EUIPO e/o la controinteressata alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 9 aprile 2020 — Davide Groppi/EUIPO — Viabizzuno (Lampade)**(Causa T-187/20)**

(2020/C 191/47)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Davide Groppi Srl (Piacenza, Italia) (rappresentanti: F. Boscariol de Roberto, D. Capra e V. Malerba, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Viabizzuno Srl (Bentivoglio, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del disegno o modello interessato: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Disegno o modello controverso: Disegno o modello comunitario n. 2 503 680-0001

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 gennaio 2020 nel procedimento R 126/2019-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare la resistente e il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese ed i costi del giudizio.

Motivo invocato

Violazione dell'articolo 6 e dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio.

Ricorso proposto il 6 aprile 2020 — Chiquita Brands / EUIPO — Fyffes International (HOYA)**(Causa T-189/20)**

(2020/C 191/48)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Chiquita Brands LLC (Fort Lauderdale, Florida, Stati Uniti d'America) (rappresentante: W. Pors, lawyer)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fyffes International Unlimited Company (Dublino, Irlanda)